



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 361

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici

Indice

1. DDL S. 361 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 361	5
1.3. Trattazione in consultiva.....	18
1.3.1. Sedute	19
1.3.2. Resoconti sommari	20
1.3.2.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro).....	21
1.3.2.1.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4(pom.) del 29/11/2022	22
1.3.2.1.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5(ant.) del 30/11/2022	26
1.3.2.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	28
1.3.2.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 4(pom.) del 29/11/2022	29
1.3.2.2.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 5(pom.) del 30/11/2022	31

1. DDL S. 361 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 361

XIX Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d.l n. 179/22 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 6/23, di conversione del d.l n. 176/22, C.730)

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici

Iter

22 gennaio 2023: decreto legge decaduto

Successione delle letture parlamentari

S.361

decreto legge decaduto

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giorgia Meloni](#), Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#) (Governo [Meloni-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **179 del 23 novembre 2022**, G.U. n. 274 del 23 novembre 2022 , scadenza il 22 gennaio 2023, decaduto il 22 gennaio 2023 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2023)

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **23 novembre 2022**; annunciato nella seduta n. 11 del 24 novembre 2022.

Classificazione TESEO

CONTRIBUTI PUBBLICI, COMBUSTIBILI E CARBURANTI, ENTI LOCALI, MARCHE

[Articoli](#)

BENZINA (Art.1), GASOLIO (Art.1), GAS NATURALI (Artt.1, 2), GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (Art.1), DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Art.1), AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (Art.1), ENERGIA (Art.2), COMUNI (Art.2), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Art.2), PROVINCE (Art.2), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 3), RIFINANZIAMENTO (Art.2), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.2), TRASPORTI LOCALI (Art.2), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI (Art.2), SPESA PUBBLICA (Artt.2, 3), CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) (Art.2), ANAS SPA (Art.2), ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Art.2), STRADE (Art.2), MANUTENZIONE (Art.2), PIOGGE E ALLUVIONI (Art.3), PROVINCIA DI ANCONA (Art.3), PROVINCIA DI PESARO E URBINO (Art.3), PROVINCIA DI MACERATA (Art.3), CALAMITA' NATURALI (Art.3), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.3)

Assegnazione

Assegnato alla **5^a Commissione permanente (Bilancio)** in sede referente il 24 novembre 2022.

Annuncio nella seduta n. 11 del 24 novembre 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 6^a (Finanze), 8^a (Ambiente, lavori pubblici) e del Comitato per la legislazione

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 361

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 361

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.

Articolo 1. - (*Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti*)

Con l'articolo in illustrazione si provvede a modificare l'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, al fine di rideterminare, limitatamente al periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL), impiegati come carburanti. Le aliquote di accisa sui citati prodotti energetici, usati come carburanti, erano state di recente rideterminate, per il periodo dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022 nelle misure previste dal medesimo articolo.

In tale contesto con il comma 1, lettera *a*), dell'articolo in illustrazione si dispone la variazione in aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui GPL impiegati come carburanti per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2022. Con la successiva lettera *b*) si provvede a coordinare quanto stabilito dal citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 176 del 2022 con la previsione, a decorrere dal 1° dicembre 2022, dell'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui al menzionato comma 1, lettera *a*), numero 2), dell'articolo in illustrazione. In particolare, si stabilisce che, nel periodo dal 1° al 31 dicembre 2022, debba trovare applicazione, al cosiddetto «gasolio commerciale» usato come carburante dai soggetti contemplati dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'aliquota di accisa di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al medesimo testo unico, in quanto maggiormente favorevole rispetto a quella stabilita dal predetto comma 1, lettera *a*), numero 2), dell'articolo in illustrazione.

Con la lettera *c*) viene stabilito che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti debbano trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 12 dicembre 2022, i dati relativi ai quantitativi, giacenti nei propri impianti alla data del 30 novembre 2022, dei prodotti (benzina, gasolio e GPL destinati all'impiego come carburanti) per i quali il comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3) dell'articolo in illustrazione stabilisce la rideterminazione delle relative aliquote di accisa. Gli stessi esercenti dovranno comunicare, entro il 12 gennaio 2023, alla predetta Agenzia i quantitativi dei suddetti prodotti giacenti negli impianti alla data del 31 dicembre 2022, vale a dire alla scadenza dell'applicazione delle aliquote di accisa così come rideterminate dal comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3) per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2022. Con la lettera *d*) si provvede infine a coordinare il contenuto del comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022 con le modifiche da

ultimo illustrate.

Articolo 2. - (*Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia*)

Il comma 1 incrementa, per l'anno 2022, il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 - già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022 n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 - al fine di attribuire ulteriori risorse, in favore di comuni, province e città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, per un ammontare pari a 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Il comma 2 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, prevedendo un rifinanziamento di 320 milioni di euro del fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per il riconoscimento di un contributo per gli incrementi di costo, al netto dell'IVA, sostenuti nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

Il comma 3 prevede che i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo alle imprese beneficiarie, siano definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il comma 5 autorizza per l'anno 2022 a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi, nonché alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

Articolo 3. - (*Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022*)

La disposizione è finalizzata a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche. A tal fine viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, che vengono trasferiti alla contabilità speciale del Commissario delegato nominato per l'emergenza ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione

civile n. 922 del 17 settembre 2022. Le risorse verranno destinate ad interventi che saranno individuati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato e, in particolare, a misure quali l'assistenza alla popolazione colpita, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, la riduzione del rischio residuo e alle misure conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate.

Articolo 4. - (*Disposizioni finanziarie*)

La disposizione reca la copertura finanziaria del presente decreto.

Articolo 5. - (*Entrata in vigore*)

La disposizione reca l'entrata in vigore del presente decreto.

Relazione tecnica

Art. 1
(Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti)

L'**articolo 1** prevede, a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, minori riduzioni delle aliquote di accisa per i carburanti elencati nella seguente tabella rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (comma 1, lettera a)).

	Aliquota ordinaria	Norma vigente		Nuova norma
		Riduzione dal 1 dicembre fino al 31/12/2022	Riduzione dal 1 dicembre al 31/12/2022	
benzina	€ 0,7284 per litro	€ 0,25 per litro		€ 0,15 per litro
gasolio	€ 0,6174 per litro	€ 0,25 per litro		€ 0,15 per litro
gpl	€ 0,26777 per kg	€ 0,08516 per kg		€ 0,05110 per kg

Con la successiva lettera b), si stabilisce inoltre che, nel periodo 1° - 31 dicembre 2022, al c.d. gasolio commerciale usato come carburante dai soggetti contemplati dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise si applichi l'aliquota di accisa di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al medesimo testo unico, in quanto maggiormente favorevole rispetto a quella stabilita dal comma 1 della norma in esame.

Con la lettera c), sono individuati specifici adempimenti a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti. Con la lettera d), si introduce una norma di coordinamento.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l'altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. Ai fini del calcolo degli effetti sull'Iva, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell'Iva viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4%, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Confrontando le minori entrate determinate, per il mese di dicembre, dalle riduzioni delle aliquote di accisa previste a legislazione vigente con quelle derivanti dalla proposta in esame, si stimano gli effetti finanziari riportati nella seguente tabella.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	334,33	0,00	0,00	0,00
IVA	49,65	0,00	0,00	0,00
IVA (Effetti da riduzione aliquote IVA su gas naturale)	7,21	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-33,28	14,26	0,00
IRAP	0,00	-8,04	3,70	0,00



Crediti autotrasportatori	0,00	-29,08	0,00	0,00
Totale	391,19	-70,40	17,97	0,00

Milioni di euro

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 2 *(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)*

Comma 1. La norma è finalizzata ad attribuire, per l'anno 2022, ulteriori risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia.

La norma comporta un maggior onere per l'anno 2022 pari a 150 milioni di euro.

Commi 2 e 3. La disposizione è volta ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 115 del 2022 di un importo pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, destinati al riconoscimento di un contributo in favore delle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, della gestione governativa della ferrovia circumetnea, della concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e della gestione governativa navigazione laghi per gli incrementi di costo sostenuti dagli stessi nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

Dalla disposizione discendono pertanto oneri pari a 320 milioni di euro per il 2022.

Comma 4. La disposizione autorizza la spesa di 350 milioni per l'anno 2022 al fine permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

Comma 5. La disposizione determina un onere di 176 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 125 milioni di euro da destinare alla compensazione dei maggiori oneri sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022 e 51 milioni di euro da destinare alla copertura dei costi incrementalari relativi all'anno 2022 derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione di ANAS S.p.A., avvenuta con i D.P.C.M. del 21 novembre 2019. Gli oneri connessi alla copertura dei maggiori costi di illuminazione sono stati quantificati sulla base di una stima dei dati di consuntivo rispetto alle previsioni del Contratto di Programma di ANAS S.p.A.

Comma 6. Alla copertura degli oneri recati dalla presente disposizione, si provvede ai sensi dell'articolo 4 .

Articolo 3 *(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)*

La disposizione autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche. Le risorse sono traferite nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato nominato per l'emergenza con l'ordinanza 922/2022 e sono da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Si tratta in primo luogo delle misure di soccorso alla popolazione, di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e di quelle di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità. Le risorse sono poi destinate ad interventi per la riduzione del rischio residuo e a misure conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate.



Si prevede, infine, che le specifiche misure saranno definite, nel limite delle risorse stanziate con la presente disposizione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato.
La disposizione comporta un onere pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 84.

ART. 4
(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La disposizione dispone un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 17 milioni di euro per l'anno 2024.

Comma 2. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 1.196 milioni di euro per l'anno 2022, 70,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 17 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 90,4 milioni di euro per l'anno 2023, 67 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- c) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- d) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 17,96 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1 lettera a);
- e) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1 lettera a);
- f) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- g) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- h) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- i) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Comma 3. La norma dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, e il Ministero dell'economia e delle finanze, ove



necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Comma 4. La disposizione normativa autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico per il corrente esercizio.

A seguito del monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie inviato dal Ministero dell'istruzione e del merito con note n. 50551 e n. 50605 del 3 novembre 2022, le risorse finanziarie occorrenti a copertura dei ratei stipendiali per l'ultimo trimestre del 2022, derivanti dai contratti sottoscritti dalle istituzioni scolastiche ed autorizzati da queste ultime, sono stimate in euro 485.597.088,68 lordo Stato, ovvero pari ad euro 342.640.855,00 lordo dipendente. Tale stima deriva dalla presenza dei ratei stipendiali rimasti da pagare (fonte del dato: NOIPA), dei ratei da maturare (da settembre alla fine dell'esercizio finanziario corrente), e dal dato storico del 2021, per i mesi di ottobre-dicembre, mesi in cui le istituzioni scolastiche sottoscrivono ulteriori contratti che generano altrettanti ratei stipendiali da corrispondere al personale supplente breve e saltuario;

La disponibilità sui pertinenti capitoli e piani gestionali dei punti ordinanti di spesa delle istituzioni scolastiche e del bilancio del Ministero dell'Istruzione è pari ad euro 87.668.408,45 lordo Stato, euro 62.262.142,26 lordo dipendente. Da tale confronto emerge che il fabbisogno stimato ulteriore occorrente per dare seguito a tutti i pagamenti è pari ad euro 280.378.712,74 (lordo dipendente), ovvero euro 397.928.680,23 (lordo stato).

Capitoli	Ratei da pagare (NOIPA "Non pagato")	Ratei non maturati afferenti a contratti stipulati a settembre 22	Fabbisogno ott-dic 2021	Disponibilità sul Bilancio MI e POS scuole	Carenza stimata definitiva	
					LD	LS
1227/1	11.917.623,04	6.332.881,87	60.442.081,16	7.691.427,02	71.001.159,05	102.596.674,83
1228/1	18.301.765,22	3.054.728,61	74.502.619,54	18.313.614,99	77.545.498,38	112.053.245,16
1229/1	29.904.278,92	6.484.358,79	29.922.806,39	8.322.390,75	57.989.053,35	83.794.182,09
1230/1	20.152.898,31	16.176.382,21	65.448.430,94	27.934.709,50	73.843.001,96	106.703.137,83
Totale	80.276.565,49	32.048.351,48	230.315.938,03	62.262.142,26	280.378.712,74	405.147.239,91

La spesa viene coperta mediante i risparmi relativi alle risorse previste dall'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente ai docenti temporanei.

I contratti di docenza temporanea sono tutti scaduti al termine dell'anno scolastico 2021/2022 (giugno 2022), coerentemente con la disposizione normativa. Sui cennati capitoli destinati al pagamento degli stipendi delle supplenze temporanee risultano disponibili circa 188 milioni di euro lordo stato che potranno essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultano ancora non pagati.


Art. 5 (Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

23/11/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

4



Decreto-legge recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici

Articolo	Comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	1. lettera a)	Misura riduzione delle aliquote di scissa su benzina, gasolio, gas di petrolio e liquefatti gas naturale e impegno come carburante nei solo in caso di emergenza 2022/2023	e	-334,3				334,3				334,3			
1	1. lettera b)	Misura riduzione delle aliquote di scissa su benzina, gasolio, gas di petrolio e liquefatti gas naturale e impegno come carburante nei solo in caso di emergenza 2022/2023	e	50,9				50,9				50,9			
1	1. lettera c)	Misura riduzione delle aliquote di scissa su benzina, gasolio, gas di petrolio e liquefatti gas naturale e impegno come carburante nei solo in caso di emergenza 2022/2023/ID0	e	-33,3	34,3			-33,3	14,3			-33,3	14,3		
1	1. lettera d)	Misura riduzione delle aliquote di scissa su benzina, gasolio, gas di petrolio e liquefatti gas naturale e impegno come carburante nei solo in caso di emergenza 2022/2023/ID0	e	-8,0				-8,0	3,7			-8,0	3,7		
1	1. lettera e)	Misura riduzione delle aliquote di scissa su benzina, gasolio, gas di petrolio e liquefatti gas naturale e impegno come carburante nei solo in caso di emergenza 2022/2023/ID0	s	8,0	-3,7										
1	2. lettera a)	Misura riduzione delle aliquote di scissa su benzina, gasolio, gas di petrolio e liquefatti gas naturale e impegno come carburante nei solo in caso di emergenza 2022/2023/ID0	e	29,1				29,1				29,1			
2	1	Incremento contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi dei Comuni di cui all'articolo 27 comma 2 DL n. 17/2022	s	100,0				100,0				100,0			
2	1	Incremento contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi di Previdenza e della metropolitane e dei affacciati 27 comma 2 DL n. 17/2022	s	100,0				100,0				100,0			
2	2	Incremento del Fondo per i contributi ad acquisto carburante per mezzi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al articolo 9 del DL 115/2022	s	320,0				320,0				320,0			
2	4	Mezzo per il contenimento delle emigrazioni dei cittadini stranieri presso dati art. 52	s	350,0				350,0				350,0			
2	5 lettera a)	Convenzione dei magistrati deputati all'esercizio dei poteri costituzionali art. 1465,5 A, per l'utilizzo straordinaria delle aree marittime 2022	s	125,0				125,0				125,0			
2	5 lettera b)	Contributo all'ANAS a così tasso degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, informabilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale	s	51,0				51,0				51,0			
3		Misura a favore dei territori delle Marche colpiti dall'eccezionali eventi	s	200,0				80,0	20,0	50,0	80,0	20,0	50,0	50,0	50,0
4	1	Incremento di contributi per interventi di difesa e protezione economica di cui all'articolo 10 comma 5 DL 285/2008	s	17,0				17,0				17,0			
4	2 lettera a) 134/2022 - Fondo per i tac	Riunione Fondi per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 11, comma 80 della legge n. 11/2022	s	-145,0								-145,0			
4	2 lettera b) 234/2022	Riunione autorizzazione di spese di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 234/2022, Fondo per la Lotta alla povertà al reddito dei lavoratori nel processo di riconversione e formazione professionale	s	-340,0								-340,0			
4	2 lettera c) 1 del 2023/9	Riunione Fondi per i tali effetti di cui all'articolo 1, comma 200 legge n. 130/2024	s	-300,0								-300,0			
4	2 lettera f) 154/2024	Riunione fondi contributivi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 10 comma 5 DL 285/2008	s	-20,4								-20,4			
4	2 lettera g) 10	Riunione Fondi per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 DL 285/2008	s	-50,0								-50,0			
4	2 lettera h) 1, comma 366 alleg. n. 23/2021	Riunione Fondi unico nazionale per l'utilizzo di cui all'articolo 1, comma 16 della legge n. 23/2021	s	-39,0								-39,0			
4	2 lettera i)	Riunione autorizzazione di spese di cui all'articolo 1, comma 13 del DL 13/2022 e regole per l'imposta sui guadagni	s	-8,0								-8,0			
4	2 lettera j)	Riunione fondi contributivi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 10 comma 5 DL 285/2008	s	-50,0								-50,0			
		totale entrata	e	391,2	-35,9	14,3	0,0	391,2	-41,3	18,0	0,0	391,2	-41,3	18,0	0,0
		totale uscita	s	391,0	-33,3	13,3	0,0	343,0	-41,3	17,0	0,0	343,0	-41,3	17,0	0,0
		Saldo		0,2	0,0	0,0	0,0	44,2	0,0	1,0	0,0	44,2	0,0	1,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022.

Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori

delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante « Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali »;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante « Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica »;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 6 aprile 2022, recante « Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 24 giugno 2022, recante « Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 19 luglio 2022, recante « Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 30 agosto 2022, recante « Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 21 settembre - 5 ottobre 2022 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022 »;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 13 settembre 2022, recante « Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 6 - 17 ottobre 2022 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, recante « Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022, recante « Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 2, dopo la parola: « stabilità » sono inserite le seguenti: « , a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, » e le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 novembre 2022 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. »;

d) al comma 4, le parole: « Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, » sono soppresse e le parole: « per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3 ».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2.

(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle

città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per il 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre a CSEA.

5. È autorizzata per l'anno 2022 a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro di cui:

a) 125 milioni di euro per il 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;

b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3.

(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)

1. Al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli

interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere *a), b), c), d) ed e)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di cui al primo periodo, i relativi interventi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 1.196 milioni di euro per l'anno 2022, 70,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 17 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 90,4 milioni di euro per l'anno 2023, 67 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 17,96 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*);

e) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*);

f) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

i) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

4. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 5.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giорgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

1.3. Trattazione in consultiva

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=56167

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4(pom.) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il relatore SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Si passa alla votazione.

Il senatore COTTARELLI (PD-IDP), prendendo atto che non è stato possibile procedere al supplemento di istruttoria, richiesto nella seduta del 22 novembre scorso, relativo ai compiti della Guardia di finanza, peraltro non presente tra i soggetti auditati della Commissione bilancio, dichiara il voto di astensione del Partito Democratico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CASTELLI (FdI) introduce il provvedimento per le parti di competenza, evidenziando che l'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. Si tratta, in particolare, del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in

misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale

per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando al 30 giugno 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022). L'articolo 2 proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. L'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022. Il comma 8 estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina.

L'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini. L'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

L'articolo 12, comma 1, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce

che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. L'articolo 12, comma 3, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso. L'articolo 13 dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionalistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

L'articolo 15, commi da 3 a 8, autorizza la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas, istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli del provvedimento e indica le relative fonti di copertura finanziaria. In particolare, si segnala che parte della copertura finanziaria viene fornita dall'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalla riduzione dal 110 al 90 per cento della percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14. L'articolo 15, inoltre, dispone la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato; modifica la disciplina contabile in materia di riassegnazioni di entrate pluriennali, prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri e di autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente, risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione in bilancio; autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché la disposizione di eventuali anticipazioni di cassa. Infine, l'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il 19 novembre 2022.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore COTTARELLI (PD-IDP), che in premessa giudica il provvedimento privo dei requisiti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione e della necessaria omogeneità per materia, fatta eccezione per la parte relativa al sostegno a imprese e famiglie per l'aumento dei costi dell'energia, che giudica condivisibile.

Entrando nello specifico delle parti di interesse della Commissione, rileva che il comma 10 dell'articolo 3, che innalza per l'anno 2022 da 600 a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi resi al lavoratore dipendente (fringe benefit) che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente limitatamente per il periodo di imposta 2022, potrebbe avere una portata molto limitata, in quanto, essendo ormai l'anno prossimo alla conclusione, le aziende potrebbero già aver definito le proprie scelte in materia. Quanto al Superbonus, pur condividendo un intervento di revisione della percentuale di detrazione, giudica necessario offrire alla misura una prospettiva per il medio termine, così come garantire una soluzione adeguata allo sblocco dei crediti incagliati, in quanto la previsione dell'articolo 9, pur rappresentando un passo avanti, provoca pur sempre conseguenze economiche a chi li acquista. Inoltre, l'agevolazione viene confermata anche per gli immobili unifamiliari ma con un limite di reddito, qualificato come reddito di riferimento calcolato in base al reddito del nucleo familiare, una sorta di quoziante familiare, che tuttavia non tiene conto del patrimonio, che pure dovrebbe avere un'incidenza nella valutazione dei bisogni di una famiglia. Su tali aspetti, in mancanza di modifiche al provvedimento da parte della maggioranza, anticipa che la propria parte politica si asterrà.

Infine, in termini generali evidenzia che l'uso dei crediti di imposta rappresenta un vantaggio enorme per i Governi, in quanto si rinvia al futuro una parte del costo delle misure adottate, tuttavia sarebbe utile avere dalla Ragioneria generale dello Stato un quadro completo di tali crediti per poter valutare quanto delle future entrate sia stato finora ipotecato da parte degli Esecutivi passati.

Il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*) giudica interessante l'osservazione del senatore Cottarelli, che potrebbe essere estesa anche ai vari *bonus* adottati nel tempo.

Ricorda infine che l'Ufficio di Presidenza svolto prima della seduta ha programmato di concludere l'esame entro domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(361) Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CASTELLI (*FdI*) illustra il provvedimento per le parti di interesse della Commissione, soffermandosi sull'articolo 1, che rimodula la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, per effetto di tale articolo, che interviene sul decreto-legge n. 176 del 2022, le misure ridotte d'accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022). Inoltre, dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori a quelle vigenti prima del 22 marzo 2022. Sono conseguentemente rimodulati gli adempimenti a carico degli operatori del settore, nonché le relative scadenze. Ai sensi dell'articolo 4, recante le disposizioni finanziarie del provvedimento, le maggiori entrate fiscali derivanti dalle rimodulazioni di cui all'articolo 1, per un importo pari a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, sono utilizzate quale fonte di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli altri articoli del provvedimento medesimo. Analogamente, una ulteriore fonte di copertura finanziaria, per un importo di 81 milioni di euro per l'anno 2022, è individuata, ai sensi dell'articolo 4, nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che finanzia l'attribuzione alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo di un credito di imposta fino all'80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza svolto prima della seduta di oggi ha preso atto della disponibilità del Ministro dell'economia a svolgere l'illustrazione delle linee programmatiche il giorno 6 dicembre alle ore 20, anche in sede congiunta con la Commissione Finanze della Camera dei deputati.

Ha inoltre programmato di concludere l'*iter* delle procedure in consultiva per la corrente settimana e di prevedere seduta nella giornata del 6 dicembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5(ant.) del 30/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente (FINANZE E TESORO) MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022

5^a Seduta

*Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Interviene in replica il sottosegretario Sandra SAVINO, che informa di aver dato mandato agli uffici per lo svolgimento di una ricognizione sulle varie forme di agevolazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta e di *bonus*, ripromettendosi di offrirne i risultati alla Commissione in breve tempo. Avverte comunque che un elenco, pur non del tutto esaustivo, è già disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Chiarisce quindi che il parametro del quoziente familiare, che il Governo intende utilizzare anche per il tema della incentivazione della natalità, appare preferibile al precedente ISEE in quanto quest'ultimo presentava alcune criticità. Anticipa comunque che la tematica della revisione degli indici di reddito potrà essere affrontata nell'ambito di un più vasto riordino della materia tributaria e di riforma fiscale. Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per la disponibilità a compiere una ricognizione in collaborazione con gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Interviene incidentalmente il senatore COTTARELLI (PD-IDP), secondo il quale la ricognizione dovrebbe distinguere anche tra incentivi con benefici immediati e incentivi con benefici dilazionati negli anni. Inoltre, quanto al quoziente familiare, riterrebbe più opportuno che il parametro tenesse conto anche della proprietà immobiliare, che ha una incidenza sulla capacità contributiva delle famiglie.

Il senatore TURCO (M5S), quanto al monitoraggio sui crediti fiscali e sui *bonus*, invita il Ministero ad effettuare anche una valutazione sulla reale efficacia degli incentivi previsti in passato.

Si associa il senatore LOTITO (FI-BP-PPE), che sottolinea come alcune agevolazioni fiscali siano ormai superate.

Il relatore CASTELLI (FdI) valuta positivamente l'iniziativa annunciata dalla Sottosegretario, che potrebbe anche rappresentare un utile punto di partenza per capire come le varie misure funzionino dal punto di vista amministrativo e come si possano meglio conciliare in caso di contemporanea applicazione.

Il PRESIDENTE, preso atto del dibattito, preannuncia la predisposizione di una proposta di indagine conoscitiva sul punto, riservandosi di sottoporre tale ipotesi al prossimo Ufficio di Presidenza.

Il relatore CASTELLI (FdI) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [TURCO](#) (*M5S*), che si sofferma in maniera approfondita sui dati offerti da vari enti, istituti di ricerca e organizzazioni di categoria quanto all'applicazione del Superbonus, anche per contestare quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio circa gli effettivi costi a carico del bilancio dello Stato. La misura del Superbonus infatti ha avuto particolari effetti benefici in termini di PIL, di occupazione (solo nel 2022 più di 900.000 posti di lavoro tra diretti e connessi), di rilancio del settore dell'edilizia, di riduzione dei consumi energetici nazionali, di risparmio sui costi dell'energia per i cittadini che ne hanno usufruito (circa 500 euro all'anno) e di diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. Inoltre, sui 55 miliardi investiti dallo Stato fino ad ottobre 2022, il Superbonus avrebbe attivato un valore della produzione totale pari ad almeno 115 miliardi di euro, dal quale è derivato un gettito fiscale in grado di ripagare il 70 per cento della spesa statale. Le stesse frodi, spesso citate per contestare l'efficacia della misura, sono riconducibili per la quasi totalità ad altre tipologie di *bonus* edilizi, mentre per quanto riguarda l'eccessiva incidenza sui prezzi e la diminuzione della capacità contrattuale dei cittadini, altro rilievo critico che viene spesso utilizzato per tale forma di incentivazione, l'Italia, prosegue l'oratore, ha visto un aumento dei prezzi inferiori a quelli della media europea e sottolinea che il precedente Governo aveva affrontato il problema introducendo una procedura per dimostrare la congruità dei costi.

In conclusione, dopo aver rimarcato che il provvedimento non risolve la questione del blocco dei crediti fiscali, con ciò mettendo a rischio l'esistenza di decine di migliaia di imprese, dichiara il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Prende quindi la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome della propria parte politica il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*).

Il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) prende la parola per dichiarare il voto di astensione del Partito Democratico. Considera quindi interessanti i dati forniti dal senatore Turco, rilevando tuttavia che ogni spesa pubblica ha effetti sul PIL e sull'occupazione: con un criterio di valutazione maggiormente appropriato, è necessario comparare tali dati con gli effetti economici che si sarebbero ottenuti in caso di investimenti pubblici in altri settori.

La senatrice [PAITA](#) (*Az-IV-RE*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, riservandosi una possibile valutazione differente in Assemblea qualora il provvedimento venisse modificato con l'accoglimento di alcuni emendamenti. Ritiene tuttavia opportuno notare che parte del provvedimento contiene misure già adottate dal precedente Governo e richiama quindi alcune forze politiche a una maggiore coerenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

(361) Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CASTELLI](#) (*FdI*) propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento.

Si passa alla votazione.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, messo in votazione, risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla luce dell'andamento dei lavori, la seduta di domani, giovedì 1° dicembre, già convocata alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.2. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.2.1. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 4(pom.) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022

4^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, accompagnato dall'avvocato Mario Antonio Scino, capo di Gabinetto, e dall'avvocato Giovanni Di Scipio, capo dell'Ufficio legislativo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il ministro PICCHETTO FRATIN riferisce sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e comunica che nella seduta odierna si svolgerà il dibattito, mentre la replica del Ministro avrà luogo in altra seduta.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE), [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FINA](#) (PD-IDP), [TREVISI](#) (M5S), [SIRONI](#) (M5S), [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az) e [SIGISMONDI](#) (FdI).

Il ministro PICCHETTO FRATIN ringrazia i senatori intervenuti e conferma la sua disponibilità a partecipare ad un'altra seduta nel corso della quale avranno luogo le repliche.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e rinvia il seguito della procedura informativa.

[Resoconto stenografico](#)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che il Presidente del Senato - esaminata la questione di competenza sollevata dalla 8a Commissione lo scorso 23 novembre - ha ritenuto di confermare l'assegnazione in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022 (Atto Senato 345) alla Commissione bilancio.

Comunica dunque che il calendario della settimana corrente è integrato con il seguito dell'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato 345, nonché con l'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato 361, recentemente assegnato, e propone, a tal fine, di convocare una nuova seduta per domani, 30 novembre, alle ore 13,30.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 30 novembre 2022, alle ore 13,30, e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 361 (Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici) e con il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 345 (Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica).

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 1 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.2.2. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 5(pom.) del 30/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022

5^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(361) Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) illustra il provvedimento in esame, segnalando, in primo luogo, che l'articolo 1 modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022, da un lato confermando per il periodo dal 19 al 30 novembre le aliquote delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul GPL usati come carburante ivi previste, dall'altro disponendo una variazione in aumento di tali aliquote per il periodo dal 1° al 31 dicembre (+ 0,10 euro a litro per benzina e gasolio, + 0,034 euro per il GPL).

In conseguenza di tale rimodulazione, l'articolo 1 prevede che nel mese di dicembre al gasolio commerciale usato come carburante per autotrazione tornino ad applicarsi le aliquote di accisa agevolata definite nella Tabella allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, in quanto più favorevoli.

Ulteriori disposizioni riguardano gli adempimenti a carico dei soggetti che gestiscono i depositi commerciali di prodotti energetici e gli impianti di distribuzione stradale di carburanti.

L'articolo 2, al comma 1, incrementa di 150 milioni di euro per il 2022 il contributo straordinario previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 17 del 2022, finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione alla spesa sostenuta per le utenze dell'energia elettrica e del gas. Il rifinanziamento è destinato per 130 milioni di euro ai comuni e per 20 milioni alle città metropolitane e alle province.

Il comma 2 incrementa di ulteriori 320 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dall'articolo 9 del decreto-legge n. 115 del 2022, per il riconoscimento, agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, di un contributo finalizzato a far fronte all'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022 per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante necessari per l'alimentazione dei mezzi.

Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei criteri

di riparto delle risorse e delle modalità per la concessione dei contributi.

Il comma 4 autorizza la spesa di 350 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il prossimo 31 dicembre, finalizzati al contenimento delle conseguenze degli aumenti dei prezzi nel settore del gas sugli utenti finali.

Il comma 5 autorizza per il 2022 la spesa di 176 milioni di euro a favore di ANAS S.p.A., da destinare, per 125 milioni di euro, alla compensazione dei maggiori costi sostenuti da ANAS per l'illuminazione pubblica delle strade, nonché, per 51 milioni di euro, alla copertura degli oneri connessi alle attività per la gestione e la vigilanza sulle strade inserite nella rete di interesse nazionale, in quanto trasferite ad ANAS dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.

L'articolo 3 introduce misure a favore dei territori della regione Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre scorso. In particolare, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per la realizzazione di interventi finalizzati al soccorso e all'assistenza alla popolazione; al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche; alla riduzione del rischio residuo; alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

Si prevede che le risorse siano trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato nominato per l'emergenza e che gli interventi siano individuati con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, anche considerato che il provvedimento in esame potrebbe essere trasfuso all'interno del decreto n. 176 del 2022 e non completare il suo *iter* autonomo, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,45.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.